


## GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 28 settembre 2001

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000**, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella **Gazzetta Ufficiale - Parte II**, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it)

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

## SOMMARIO

## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 28 settembre 2001, n. 353.

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani.

Pag. 5

DECRETO-LEGGE 28 settembre 2001, n. 354.

Disposizioni urgenti per il trasporto aereo . . . . .

Pag. 6

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2001.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 recante individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale . . . . .

Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2001.

Modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che individua la rete autostradale e stradale nazionale, in attuazione dell'art. 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2001.

Dichiarazione dello stato di emergenza nella provincia di Bergamo e nel comune di Noviglio, colpiti da gravi eventi atmosferici . . . . .

Pag. 42

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 21 settembre 2001.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura . . . . .

Pag. 42

DECRETO 26 settembre 2001.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a settantacinque giorni (seconda tranche) ..... Pag. 45

DECRETO 26 settembre 2001.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a ottantasette giorni relativi all'emissione del 21 settembre 2001 ..... Pag. 45

#### Ministero della sanità

DECRETO 30 marzo 2001.

Assegnazione di somme per il programma investimenti riserva IRCCS ..... Pag. 46

DECRETO 3 aprile 2001.

Assegnazione di somme per il programma investimenti riserva IRCCS ..... Pag. 47

#### Ministero della salute

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Bienasz Bozena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere ..... Pag. 48

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento al sig. Dalla Costa Andrés Fernando di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere ..... Pag. 49

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Akulli Enkelejda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere ..... Pag. 49

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento al sig. Malbuqai Florian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere ..... Pag. 50

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento al sig. Poreba Piotr Robert di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere ..... Pag. 51

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Beno Irena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere ..... Pag. 51

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Stopka Bozena Lidia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere ..... Pag. 52

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Baykoucheva Kristina Ivanova di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere ..... Pag. 53

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Stuliuc Monica Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere ..... Pag. 53

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mocanu Palimariuc Claudia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere ..... Pag. 54

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Blejan Laura Adina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere ..... Pag. 55

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Jacob Shinamma di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere ..... Pag. 55

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Stan Mariana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere ..... Pag. 56

DECRETO 19 settembre 2001.

Modificazione della composizione di alcuni prodotti medicinali a base di vaccino influenzale ..... Pag. 57

#### Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DELIBERAZIONE 20 settembre 2001.

Proroga dei termini per la presentazione, da parte dei soggetti aventi diritto, delle domande di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2000, fissati dalla delibera n. 15/2001 del 20 luglio 2001, concernente le modalità, i criteri ed i termini per la presentazione, da parte dei soggetti aventi diritto, delle domande di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2000. (Deliberazione n. 17/01).

Pag. 62

DELIBERAZIONE 20 settembre 2001.

Ratifica della delibera n. 16/2001 del 20 luglio 2001, con la quale in via d'urgenza il presidente del Comitato centrale ha provveduto ad integrare la delibera n. 15/2001, concernente le modalità, i criteri ed i termini per la presentazione, da parte dei soggetti aventi diritto, delle domande di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2000. (Deliberazione n. 18/01)

Pag. 62

## DELIBERAZIONE 20 settembre 2001.

Modifica alla delibera n. 13/2001 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2001, concernente la determinazione dei criteri, modalità e termini per la presentazione delle domande di rimborso delle quote di pedaggi autostradali ai transiti deviati obbligatoriamente nell'anno 2000 su tratte della A12 e della A14. (Deliberazione n. 19/01) ..... Pag. 63

Ministero dell'istruzione  
dell'università e della ricerca

## DECRETO 6 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Chaves Y Cadaval Dolores de la Concepción del titolo di studio estero quale titolo abilitante in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, rispettivamente nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera»; 46/A «Lingue e civiltà straniere» - Spagnolo e nella classe di concorso: 3/C «Conversazione in lingua straniera» - Spagnolo ..... Pag. 64

## DECRETO 6 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Aviño Molina Maria Amparo del titolo di studio estero quale titolo abilitante in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, rispettivamente nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera»; 46/A «Lingue e civiltà straniere» - Spagnolo e nella classe di concorso: 3/C «Conversazione in lingua straniera» - Spagnolo. Pag. 65

Ministero delle politiche agricole  
e forestali

## DECRETO 10 settembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Asti, Cuneo e Torino ..... Pag. 66

## DECRETO 10 settembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trento. Pag. 66

## DECRETO 10 settembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Piacenza e Ravenna. Pag. 67

## DECRETO 14 settembre 2001.

Interruzione tecnica dell'attività di pesca per l'anno 2001 - Integrazione del compartimento marittimo di Napoli.

Pag. 68

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'energia elettrica e il gas

## DELIBERAZIONE 1° agosto 2001.

Istituzione del ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 179/01). Pag. 69

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Modifica del decreto di limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Sharm el Sheikh (Egitto). Pag. 70

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Cracovia (Polonia) ..... Pag. 70

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 27 settembre 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 70

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Econazolo» ..... Pag. 71

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Parecid» ..... Pag. 71

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxina» ..... Pag. 72

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefonicid RKG»... Pag. 72

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio e potassio bicarbonato» ..... Pag. 72

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Potassio lattato»... Pag. 73

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mestimon» ..... Pag. 73

**Ministero della salute:**

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fluarix» . . . . . Pag. 73

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Vaccino Mutagrip Pastcur» . . . . . Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fluad» . . . . . Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Influvac S» . . . . . Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Adiugrip» . . . . . Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale «Vaxigrip» . . . . . Pag. 75

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fluvirin» . . . . . Pag. 75

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Agrippal S1» . . . . . Pag. 75

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Influsplit» . . . . . Pag. 76

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Begrivac» . . . . . Pag. 76

**RETTIFICHE****ERRATA-CORRIGE**

**Comunicato relativo alla deliberazione del 21 giugno e del 5 luglio 2001 del Consiglio di Stato recante: «Disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.»** (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 215 del 15 settembre 2001) . . . . . Pag. 76

**Comunicato relativo al decreto 10 agosto 2001 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, recante: «Recepimento della direttiva 2000/22/CE della Commissione del 28 aprile 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 87/402/CEE relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente.»** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 206 del 5 settembre 2001). . . . . Pag. 77

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 236****Seconda Università di Napoli**

DECRETO RETTORALE 4 luglio 2001.

**Modificazioni allo statuto.**

01A10103

**SUPPLEMENTI STRAORDINARI****MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 2001 - Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici.**

01A10720

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2001.**

**Dichiarazione dello stato di emergenza nella provincia di Bergamo e nel comune di Noviglio, colpiti da gravi eventi atmosferici.**

**IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343;

Vista la nota n. UL.2001.0051706 del 7 settembre 2001 con la quale la regione Lombardia ha richiesto la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eventi atmosferici verificatisi il 30 e il 31 agosto 2001;

Considerato che i territori della provincia di Bergamo e del comune di Noviglio sono stati interessati da un'eccezionale ondata di maltempo che ha causato danni alle infrastrutture pubbliche, private abitazioni ed attività produttive;

Considerato che dagli accertamenti condotti dagli uffici regionali competenti per le singole materie i territori maggiormente colpiti sono:

*provincia di Bergamo:*

comuni di: Bracca, San Pellegrino Terme, Serina, Dossena, Oltre il Colle, S. Giovanni Bianco, Costa Serina, Brembilla, Costa Valle Imagna, Algua, Clusone, Zogno, Ardesio, Berbenno, Caprino Bergamasco e Parre;

*provincia di Milano:* comune di Noviglio;

Considerato che la natura o l'intensità dell'evento calamitoso hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 settembre 2001, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, per la durata di dodici mesi dalla data della presente dichiarazione, lo stato di emergenza nei territori della provincia di Bergamo e del comune di Noviglio (Milano) colpiti dall'evento di cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*  
BERLUSCONI

*Il Ministro dell'interno  
delegato per il coordinamento  
della protezione civile*  
SCAJOLA

01A10834

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

**DECRETO 21 settembre 2001.**

**Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.**

**IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO**

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti

la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2000, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 22 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2001 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2001 - 30 giugno 2001 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2001) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 [...] la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) [...] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 2001 - 30 giugno 2001 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo

1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2001 - 30 giugno 2001, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata, la percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2001.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° luglio 2001 - 30 settembre 2001 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero del tesoro del 20 settembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2001

Il dirigente generale: LAURIA

## ALLEGATO A

## RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (\*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO.

Periodo di riferimento della rilevazione: 1° aprile - 30 giugno 2001  
Applicazione dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2001

Categorie di operazioni	Classi di importo in milioni di lire (tra parentesi in unità di euro)	Tassi medi (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente (1) .....	fino a 10 (5.164,57)	12,67
	oltre 10 (5.164,57)	10,00
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti ... Alle imprese effettuati dalle banche .....	fino a 10 (5.164,57)	8,42
	oltre 10 (5.164,57)	7,26
Factoring (3) .....	fino 100 (51.645,69)	8,10
	oltre 100 (51.645,69)	7,32
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4) .....		10,54
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5) .....	fino a 10 (5.164,57)	20,96
	oltre 10 (5.164,57)	15,48
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6)	fino a 10 (5.164,57)	20,13
	oltre 10 (5.164,57)	12,65
Leasing (7) .....	fino a 10 (5.164,57)	14,80
	da 10 a 50	
	(da 5.164,57 a 25.822,84)	10,68
	da 50 a 100	
Credito finalizzato all'acquisto rateale (8) .....	(da 25.822,84 a 51.645,69)	9,28
	oltre 100 (51.645,69)	7,40
	fino a 2,5 (1.291,14)	22,31
Mutui (9) .....	da 2,5 a 10	15,52
	(da 1.291,14 a 5.164,57)	11,82
	oltre 10 (5.164,57)	6,28

AVVERTENZA: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(\*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,52 punti percentuali.

## Legenda delle categorie di operazioni

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2000; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi:

- (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
- (2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
- (3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
- (4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
- (5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
- (6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
- (7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.
- (8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.
- (9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

## RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

## Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero del tesoro del 20 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2000, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella - che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decedali e di quelle della centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decedali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che reca le disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

01A10663

DECRETO 26 settembre 2001.

**Emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a settantacinque giorni (seconda tranche).**

IL DIRETTORE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 19 settembre 2001 è di 93.556 miliardi di lire (pari a 48.318 milioni di euro);

Decreta:

Per il giorno 3 ottobre 2001 è disposta l'emissione di una seconda tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore, di cui al proprio decreto del 14 settembre 2001 n. 014245, con godimento 21 settembre 2001, durata residua settantacinque giorni e scadenza il 17 dicembre 2001, fino al limite massimo in valore nominale di 1.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) dell'esercizio finanziario 2001.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 1° ottobre 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2001

p. Il direttore generale: CANNATA

01A10819

DECRETO 26 settembre 2001.

**Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a ottantasette giorni relativi all'emissione del 21 settembre 2001.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 14 settembre 2001 che ha disposto per il 21 settembre 2001 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a ottantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre